



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:

dott. Salvatore Chiazzese Presidente f.f.

dott. Guido Petrigni Consigliere

dott. Giuseppe Colavecchio Consigliere

dott. Francesco Albo Consigliere

dott.ssa Giuseppa Cernigliaro Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 26/A/2024

nel giudizio di **appello principale** in materia di responsabilità amministrativa iscritto al n. **6845** del registro di Segreteria, depositato in data 6 marzo 2023, promosso da:

Omissis nata il *omissis* a *omissis* (*omissis*), rappresentata e difesa

dall'avv. Antonio Pistone (pec:

antonio.pistone@avvnicosia.legalmail.it), giusta procura allegata

all'atto di appello, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito

in Leonforte (EN), Corso Umberto n. 60;

nel giudizio di **appello incidentale** promosso, con atto depositato in

data 3 aprile 2023, da **Omissis**, nato a *omissis* il *omissis*,

rappresentato e difeso dall'avv. Lucio Fresta (p.e.c.

lucio.fresta@pec.ordineavvocaticatania.it) giusta procura allegata

all'atto di appello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in

Giarre viale Aldo Moro n. 43;

contro:

- l'Ufficio di Procura generale presso la Sezione giurisdizionale di Appello della Corte dei conti per la Regione siciliana;

- la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana;

- nonché nei rispettivi confronti;

per la riforma della sentenza n. 636/2022 emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana, decisa nella camera di consiglio dell'8 giugno 2022, depositata il 5 agosto 2022, non notificata.

Esaminati gli atti e documenti di causa

Uditi, all'udienza del 16 novembre 2023, l'Avv. Pistone per l'appellante principale, l'Avv. Fresta per l'appellante incidentale e il V.P.G. Maria Licastro per l'Ufficio di Procura generale.

Ritenuto in

FATTO

1. Con la sentenza appellata, la Sezione di primo grado, in parziale accoglimento della domanda proposta dalla Procura regionale, ha condannato *Omissis*, nella qualità di titolare dell'omonima impresa agricola individuale, al pagamento, in favore dell'organismo pagatore AGEA, della somma complessiva di euro 32.460,99, oltre accessori e spese del giudizio, per l'indebita percezione di finanziamenti pubblici per le campagne agricole degli anni 2009, 2010 e 2015 e, in solido, *Omissis* e *Omissis*, responsabile p.t. del Centro Autorizzato di

Assistenza Agricola (CAA), tramite il quale erano state presentate le domande di ammissione ai contributi, al pagamento in favore dell'AGEA della somma complessiva di euro 61.788,40, oltre accessori e spese del giudizio, per l'illecita percezione delle erogazioni per le campagne agricole dal 2011 al 2014.

La Procura regionale aveva infatti convenuto in giudizio sia l'imprenditrice agricola *Omissis*, che aveva percepito contributi asseritamente indebiti provenienti dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) per le campagne agricole dal 2009 al 2015, sia il responsabile del CAA per mezzo del quale erano state presentate le domande di finanziamento, *Omissis*, chiedendone la condanna in solido, a titolo di dolo, al risarcimento del danno in favore dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) di complessivi € 94.249,39 oltre accessori di legge.

Era infatti pervenuta all'Ufficio requirente segnalazione di danno erariale a cura della Sezione di Polizia Giudiziaria Carabinieri - Unità Tutela Forestale, Ambientale ed Agroalimentare presso la Procura della Repubblica di Enna, responsabile delle indagini nell'ambito del procedimento penale n. 2738/2015 RGNR della Procura della Repubblica di Enna; da tale segnalazione era scaturita l'attività istruttoria della Procura regionale con l'acquisizione della documentazione richiamata nella *denuntia damni* e con interlocuzioni avviate nei confronti dell'AGEA.

Il Requirente riferiva che la *Omissis* era stata destinataria di contribuzioni pubbliche per complessivi € 94.249,39 a fronte di

domande uniche di pagamento presentate all'AGEA per le campagne agricole dal 2009 al 2015 denunciando la conduzione di terreni di cui non aveva la giuridica disponibilità, in quanto di pertinenza di soggetti privati ed enti pubblici che non avevano mai concesso tali fondi alla suddetta impresa agricola, per come emerso nel corso delle indagini. Da ciò l'attore pubblico deduceva l'indebito ottenimento da parte della *Omissis* di finanziamenti pubblici perché ottenuti mediante dichiarazioni non veritiere integranti una condotta di natura dolosa che si inscriveva pienamente nella previsione della disciplina eurounitaria della "dichiarazione eccessiva intenzionale" di cui all'art. 53 del Reg. n. 796/2004/CE, come successivamente modificato dall'art. 1, paragrafo 20 del Reg. 972/2007/CE, poi riprodotto nell'art. 60 del regolamento n. 1122/2009/CE.

In relazione agli accertamenti condotti dagli inquirenti, l'AGEA aveva emesso nei confronti della suddetta impresa agricola un provvedimento di accertamento definitivo del credito per l'importo di euro 94.249,39 ed aveva formalizzato una richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite. Nessuna somma risultava restituita all'AGEA dalla percipiente ed il giudizio di impugnazione innanzi al giudice amministrativo del provvedimento di recupero coltivato dalla *Omissis* risultava ancora pendente.

La Procura attrice rappresentava inoltre che le domande relative alle campagne 2009-2010 erano state inserite con le credenziali di "*Omissis*" assegnate all'operatore del CAA U.I.M.E.C. Catania 001 e del CAA COPAGRI Catania 201 sig. *Omissis* mentre le schede di

validazione erano state registrate dal responsabile del CAA, sig.

Omissis; le domande e le schede di validazione delle campagne 2011-

2014 erano state inserite nel sistema e validate con le credenziali di "

Omissis " assegnate al Responsabile del CAA COPAGRI Catania 201,

sig. *Omissis*, mentre la domanda per la campagna 2015 era stata

inserita con le credenziali "ANSCHILIRO" assegnate all'operatore del

CAA COPAGRI Catania 201, sig. *Omissis* e la scheda di validazione

era stata registrata dal Responsabile del CAA sig. *Omissis*.

La Procura regionale riteneva quindi che la responsabilità derivante

dall'indebito ottenimento di pubbliche sovvenzioni fosse da ascrivere

non solo alla titolare dell'impresa agricola percipiente ma anche al

responsabile del CAA mandatario, sig. *Omissis*, che aveva svolto la

propria attività di consulenza, istruttoria, validazione ed invio di tutte le

schede di validazione del fascicolo aziendale, pur in assenza in capo

alla richiedente di titoli validi per ottenere il contributo; in tal modo erano

stati disattesi gli obblighi imposti dalla normativa vigente ai CAA dando

causa all'erogazione indebita dei contributi all'impresa *Omissis*.

Infine, l'organo requirente evidenziava che, nell'ambito del

procedimento penale di cui in premessa, la Procura distrettuale presso

il Tribunale di Catania (ove era poi transitato il fascicolo) aveva

esercitato l'azione penale nei confronti di entrambi i convenuti per il

reato di truffa in concorso e, per il solo *Omissis*, per i reati di cui agli

artt. 476 e 479 c.p., con successivo rinvio a giudizio che, al momento

dell'esercizio dell'azione erariale, si trovava in fase dibattimentale.

Il Collegio di prime cure, disattendendo le prospettazioni difensive di

carattere preliminare dei convenuti, ha affermato la carenza di prova circa il dedotto avvenuto recupero di una parte del danno da parte dell'AGEA, ha accertato la sussistenza dell'occultamento doloso del danno, con conseguente tempestività dell'azione esercitata dalla Procura attrice, e, ritenuto completo ed attendibile l'impianto accusatorio, ha riconosciuto la piena responsabilità della convenuta *Omissis* nella causazione del danno; per quanto concerne la posizione del *Omissis*, ha accolto parzialmente la domanda attorea, limitatamente alle campagne agricole dal 2011 al 2014 inserite nel portale SIAN con le credenziali personali del convenuto.

2.1. Con atto di appello principale regolarmente proposto, *Omissis*, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Pistone, ha impugnato l'indicata sentenza formulando i seguenti motivi di appello e chiedendo la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado:

1) *“Violazione dell'articolo 106 C.G.C., anche in relazione all'articolo 97 Cost. e del principio del ne bis in idem con riferimento alla richiesta di sospensione del giudizio contabile, attesa la contestuale pendenza di procedimento penale in corso dinanzi al Tribunale di Enna. Violazione art. 6 CEDU”.*

La difesa ha censurato la sentenza di primo grado in quanto i giudici di prime cure si sarebbero acriticamente conformati alla prospettiva dell'accusa erariale senza considerare che è attualmente in corso un procedimento penale in fase dibattimentale, nel cui ambito gli addebiti mossi all'odierna appellante verranno debitamente vagliati in contraddittorio e, sperabilmente, superati grazie al solido corredo

probatorio offerto dall'imputata all'esame del giudice penale.

Non può quindi prescindersi, a detta della difesa, dagli esiti del processo penale poiché, ove non si attendesse il relativo pronunciamento, si incorrerebbe nel divieto di *bis in idem*, come declinato dalla giurisprudenza della CEDU, con violazione anche dei principi sanciti dall'articolo 97 Cost. La corretta delineazione della vicenda fattuale alla base dei due procedimenti attualmente in corso costituisce un presupposto unico delle responsabilità ascritte all'appellante sicché il mancato accoglimento della richiesta di sospensione determina la violazione dell'art.106 c.g.c. privando la difesa della possibilità di ottenere una valutazione in contraddittorio, in sede penale, dei medesimi fatti che costituiscono il presupposto della responsabilità contabile.

2) *“Eccezione di prescrizione”.*

Sul punto, ha riproposto le argomentazioni spese nel giudizio di primo grado affermando che non vi è stato occultamento doloso del danno in quanto l'AGEA ha avuto modo di condurre tutti gli accertamenti del caso sulle domande di finanziamento presentate. Non può essere perciò dilatato il termine prescrizionale rimettendo la decorrenza dello stesso ad uno specifico atto di impulso da parte dell'inquirente.

3) *“Difetto dell'elemento psicologico e della dedotta sussistenza dell'elemento ascrivibile a colpa grave. Infondatezza della pretesa vantata nel merito con specifico riferimento alla posizione della Sig.ra Omissis”.*

L'appellante ha sostenuto che la documentazione allegata dall'accusa

erariale, di natura meramente indiziaria, è stata erroneamente qualificata come prova piena dal Collegio di primo grado che non ha neppure tenuto conto del fatto che la contestazione mossa dalla Procura regionale non riguardava l'intera superficie inserita nelle domande di finanziamento ma soltanto alcuni specifici titoli di conduzione.

Parimenti, le sommarie informazioni di testi acquisite dalla Polizia giudiziaria, concernenti il disconoscimento della conduzione dei terreni inseriti nelle domande, pur non rappresentando un mezzo di prova, sono state poste a fondamento della pronuncia qui gravata; di contro, le argomentazioni difensive dell'appellante non sono state adeguatamente vagliate né valorizzate, con un evidente sbilanciamento a favore delle tesi accusatorie della Procura regionale.

4) “Sul mancato accoglimento delle istanze istruttorie. Violazione dell’art. 111 Cost.”

Il Collegio di primo grado ha disatteso le istanze dell'odierna appellante concernenti un approfondimento istruttorio sugli accertamenti condotti da Agea, sulla scorta di quanto previsto dal D.M. del MIPAF n. 1922 del 20.3.2015, in ordine alla sussistenza di legittimi titoli di conduzione dei fondi dichiarati nelle domande per le annualità dal 2009 al 2013.

Era stato anche ritenuto necessario un approfondimento relativo alle verifiche condotte nei confronti dell'impresa agricola richiedente successivamente alla formulazione delle ipotesi accusatorie da parte della Procura della Repubblica di Enna; infine era stata richiesta la nomina di un CTU per verificare la sussistenza dei presupposti

comprovanti il superamento della soglia di rilevanza della domanda eccessiva intenzionale.

Il rigetto di tali istanze ha comportato un evidente *vulnus* alla posizione difensiva dell'odierna appellante, non essendo completa ed esaustiva la documentazione probatoria proveniente dal procedimento penale, trattandosi di elementi di carattere squisitamente indiziario; sicché le condizioni di parità tra le parti sono state assicurate in modo unicamente formale in quanto il giudice non si è affidato a fonti di prova vere e proprie ma a mere presunzioni e a canoni di giudizio di natura probabilistica con palese violazione dell'articolo 111 della Costituzione.

5) *“Avvenuto recupero in via amministrativa. Inammissibilità dell'azione. Cessazione della materia del contendere”*.

Nel giudizio di primo grado non si è tenuto conto del fatto che vi era stato un recupero in via amministrativa per un importo pari ad € 15.946,97 e, pertanto, viene in questa sede riproposta la domanda già formulata in primo grado sul punto.

In ragione dei dedotti motivi di appello, la *Omissis* ha chiesto l'integrale riforma della sentenza impugnata con proscioglimento da tutti gli addebiti ivi ascrittibile.

2.2. Con ordinanza n. 4/2023, adottata ad esito dell'udienza camerale del 4 aprile 2023, la Sezione ha dichiarato inammissibile l'istanza di sospensiva presentata dall'appellante.

L'appellante principale ha inoltre chiesto, contestualmente, la definizione del giudizio con il rito abbreviato *“mediante il pagamento di una somma non inferiore al 70 per cento del danno contestato in*

citazione". A fronte del parere contrario espresso dall'Ufficio della Procura generale e dell'insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 130 del C.G.C., stante la prospettazione di un comportamento doloso con illecito arricchimento, questa Sezione di appello, con decreto adottato ad esito dell'udienza camerale del 22 giugno 2023, ha dichiarato inammissibile l'istanza di rito abbreviato formulata dall'appellante.

2.3. L'Ufficio di Procura generale presso questa Sezione di appello ha depositato le proprie conclusioni in data 7 settembre 2023 per chiedere la conferma della sentenza impugnata. A tal fine, ha preso posizione, con articolate argomentazioni, sulle tesi sostenute dall'appellante principale richiamando ampiamente le considerazioni espresse dal Collegio di primo grado e riportando gli orientamenti della giurisprudenza contabile consolidatisi sulla materia in esame.

3.1. Il Sig. *Omissis* ha interposto appello incidentale avverso la suindicata sentenza riproponendo le difese già spiegate in primo grado e formulando i seguenti motivi di gravame:

1) *"Difetto di presupposti e motivazione della sentenza appellata. Infondatezza della domanda erariale per intervenuta prescrizione"*.

Non vi è stato, ad avviso dell'appellante incidentale, alcun occultamento doloso del danno in relazione al proprio operato né, a tal fine, può avere rilievo la circostanza dell'avvenuta cessione delle proprie credenziali informatiche all'operatore che ha inserito le domande di finanziamento dell'appellante principale. Non sarebbe stato indicato dalla Procura regionale alcun comportamento specifico,

intenzionalmente tenuto dal responsabile del CAA, volto ad impedire il disvelamento del danno. Inoltre, non sono stati citati in giudizio gli operatori del CAA che hanno provveduto ad inserire materialmente le domande della *Omissis* ai quali è direttamente imputabile l'omissione delle verifiche sulla disponibilità giuridica dei fondi, né sono state rilevate macroscopiche inadempienze nelle verifiche di secondo livello di competenza dell'odierno appellante incidentale che, pertanto, ripropone in questa fase del giudizio l'eccezione di intervenuta prescrizione della pretesa fatta valere della Procura erariale.

2) *“Erroneità della sentenza (nella parte in cui ha dichiarato la responsabilità del Omissis per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014) per mancanza di nesso eziologico”.*

La difesa censura le considerazioni svolte dal Collegio di prime cure laddove è stato ravvisato un collegamento causale tra la cessione delle credenziali di accesso e la produzione del documento all'AGEA. Ove si conducesse un giudizio contro-fattuale, risulterebbe infatti che, se il *Omissis* non avesse ceduto al *Omissis* le proprie credenziali, il risultato sarebbe stato il medesimo ossia la lavorazione delle pratiche della *Omissis* avrebbe avuto lo stesso esito trattandosi di terreni che risultavano già inseriti in domande precedenti.

3) *“Erroneità della sentenza (nella parte in cui ha dichiarato la responsabilità del Omissis per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014) per assenza di colpa grave”.*

Ricorrendo alla descrizione dei compiti del Responsabile di sede del CAA contenuti nell'apposito mansionario, la difesa ha escluso

qualsivoglia carenza nelle verifiche di secondo livello condotte dall'appellante incidentale di talché nella condotta da costui tenuta può, al più, ravvisarsi una colpa lieve con conseguente esonero dalla responsabilità imputatagli.

4) *“Erroneità della sentenza (nella parte in cui ha dichiarato la responsabilità del Omissis per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014) per assenza di dolo – violazione dell’art. 1, comma 1-quater e 1-quinquies, della L. n. 20/1994 – violazione del principio di parziarietà della responsabilità erariale”.*

Non troverebbe fondamento negli atti di causa l'affermazione fatta dai giudici della Sezione di primo grado che, nell'attribuire al Omissis una condotta di matrice dolosa, hanno configurato la cessione delle credenziali come *“il frutto di un atteggiamento ben consapevole, volitivo e doloso, pure preordinato a favorire la realizzazione di gravi illeciti a danno dell'erario”*. Tale prospettazione viene sconfessata dal fatto che la Procura regionale ha deciso di non convenire in giudizio i due operatori che hanno adoperato le credenziali del responsabile, escludendo così l'esistenza di un disegno preordinato dagli stessi, finalizzato a far conseguire alla Omissis provvidenze pubbliche non dovute. Parallelamente, neppure le indagini penali hanno coinvolto il personale del CAA.

La condotta del Omissis, dunque, potrebbe semmai essere definita come colposa e, in tale ottica, in subordine, la difesa prospetta che l'eventuale condanna nei suoi confronti non possa superare il 10% del danno.

5) “*Erroneità della sentenza nella parte in cui condanna alle spese legali il Omissis*”

Si richiede la riforma delle statuizioni relativa alle spese legali in quanto una parte maggiore di tali spese è stata addossata al *Omissis* a fronte di una condanna di importo più modesto rispetto alla *Omissis* e di una parziale assoluzione.

Infine, nel riproporre le istanze istruttorie sottoposte alla Sezione di primo grado, ha concluso per l'accoglimento dell'appello incidentale.

3.2. L'Ufficio di Procura generale presso questa Sezione di appello ha depositato le proprie conclusioni in data 7 settembre 2023 per chiedere la conferma della sentenza impugnata. A tal fine, ha preso posizione, con articolate argomentazioni, sulle tesi sostenute dall'appellante incidentale richiamando le considerazioni espresse dal Collegio di primo grado e riportando gli orientamenti della giurisprudenza contabile consolidatisi sulla materia in esame. In particolare, è stata evidenziata la macroscopica deviazione della condotta tenuta dal *Omissis* rispetto ai compiti attribuiti alla figura del responsabile del CAA.

3.3. Il 26 ottobre 2023 il *Omissis* ha depositato una memoria per replicare alle conclusioni dell'Ufficio di Procura generale. Nel riproporre analiticamente le argomentazioni difensive contenute nell'atto di appello incidentale, ha sottolineato la scarsa chiarezza della prospettazione di controparte che, in difetto di un riscontro in concreto della responsabilità ascrivibile al titolare del CAA, avrebbe ricondotto la sussistenza del rapporto di causalità alla cessione delle credenziali,

confondendo così i due distinti piani dell'elemento psicologico e del nesso eziologico.

All'udienza del 16 novembre 2023, le parti hanno concluso come da verbale, riportandosi ai propri atti scritti.

Considerato in

DIRITTO

1. Preliminarmente, gli appelli indicati in epigrafe devono essere riuniti, ai sensi del comma 1 dell'articolo 184 del decreto legislativo n. 174 del 2016, poiché separatamente proposti avverso la medesima sentenza.

2. Ciò posto, va in primo luogo osservato che entrambi gli appellanti non hanno contestato né la giurisdizione di questa Corte dei conti, ritenuta esplicitamente sussistente nella sentenza impugnata, né l'avvenuta percezione indebita delle somme da parte di *Omissis* per mancanza di idonei titoli giuridici, ma hanno lamentato, con varie gradazioni, la loro estraneità ai fatti di causa e/o l'assenza dell'elemento psicologico del dolo e della colpa grave.

3.1. Occorre quindi procedere all'esame delle doglianze di carattere preliminare formulate dagli appellanti, alcune delle quali sono sostanzialmente sovrapponibili.

In ordine all'invocata sospensione del giudizio in pendenza del processo penale avente ad oggetto la medesima vicenda fattuale, merita rammentare che le Sezioni Riunite della Corte dei conti, con l'ordinanza n. 1 del 26.4.2012, valorizzando il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, hanno affermato che non è sufficiente che tra le due cause sussista un rapporto di mera

pregiudizialità logica, occorrendo invece un rapporto di pregiudizialità giuridica, che ricorre soltanto quando la previa definizione di una controversia costituisca l'indispensabile antecedente logico-giuridico dell'altra, il cui accertamento deve avvenire con efficacia di giudicato, come ora esplicitamente previsto dall'art. 106 c.g.c. Le Sezioni Riunite di questa Corte hanno più volte sottolineato l'autonomia del processo contabile dagli altri processi civili, penali o amministrativi che, pur potendo avere ad oggetto gli stessi fatti, non possono mai riguardare la valutazione dei presupposti dell'azione di responsabilità (cfr. Corte dei conti, Sez. Riunite, 19.9.2018, n. 11 e 16.9.2019, n. 13).

L'affermata autonomia del processo contabile rispetto ad altri processi esclude dunque che il giudice sia obbligato a disporre la sospensione in pendenza di un altro processo e, pertanto, risulta infondata la dedotta censura di erroneità della sentenza appellata per la mancata sospensione del giudizio contabile in presenza di un processo volto all'accertamento della responsabilità penale degli odierni appellanti.

3.2. Relativamente alle istanze di ordine istruttorio disattese dal giudice di prime cure, va osservato che il corredo probatorio della pubblica accusa, vagliato nel contraddittorio delle parti nel giudizio di primo grado, ha permesso di delineare in maniera completa i fatti di causa, senza alcuna necessità di ricorrere ad integrazioni istruttorie che, come è noto, non possono valere ad esonerare la parte dal dovere di allegare le prove a proprio scarico.

Sotto questo profilo, non si configura affatto la paventata violazione dell'art. 111 della Costituzione, in quanto i convenuti hanno avuto modo

di dimostrare la loro eventuale estraneità ai fatti sia in sede preprocessuale che nel giudizio di primo grado.

Orbene, per quanto riguarda la sussistenza del danno, non è stata fornita una plausibile lettura alternativa della vicenda, atta a sconfessare la circostanza dell'avvenuto ottenimento, da parte dell'appellante *Omissis*, di contribuzioni pubbliche non spettanti per mancanza dei titoli legittimanti la conduzione dei fondi dichiarati. Inoltre, dato il notevolissimo superamento della soglia di rilevanza comunitaria per ciascuna delle annualità considerate, l'invocata nomina di un CTU appare del tutto priva di utilità, configurandosi piuttosto come un mero espediente dilatorio.

Parimenti, per ciò che concerne la posizione del *Omissis*, la richiesta prova per testi non è conducente ai fini della precisazione del ruolo da costui svolto nel caso in esame, per come si preciserà nel prosieguo, nella parte dedicata all'appello incidentale.

I rispettivi motivi di appello vanno quindi respinti.

3.3. Avuto riguardo alla prospettata insussistenza dell'occultamento doloso del danno ed alla intervenuta prescrizione della pretesa erariale, non merita di essere favorevolmente scrutinata l'eccezione di prescrizione formulata da entrambe le parti.

Correttamente la Sezione territoriale ha stabilito che il *dies a quo* della prescrizione non può che decorrere dalla scoperta del doloso occultamento, che, a differenza di quanto sostenuto dagli appellanti nelle proprie difese, va inteso in senso oggettivo, vale a dire come disvelamento degli elementi costitutivi della responsabilità

amministrativa, idoneo a consentire l'esercizio dell'azione di responsabilità erariale (*ex multis*, Corte dei conti Sez. appello Reg. siciliana, sent. n.1/2020 e n. 6/2023).

I fatti produttivi di danno si configurano infatti come complessivamente illeciti, essendo già stati oggetto di rilievi in sede penale con contestazione, agli odierni appellanti, del reato di truffa in concorso per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Considerate le modalità fraudolente dell'intera operazione, l'occultamento doloso del danno deve dunque considerarsi insito nelle stesse condotte illecite di entrambi gli appellanti; le dichiarazioni mendaci della *Omissis* circa la titolata disponibilità dei terreni agricoli, finalizzate all'erogazione di provvidenze pubbliche, costituiscono condotta volontaria e fraudolenta idonea ad impedire il disvelamento del danno da parte dell'AGEA, la quale è stata così tratta in inganno sull'effettiva sussistenza dei requisiti di legge per l'ottenimento dei contributi. L'operazione di occultamento del pregiudizio erariale è stata altresì agevolata dal comportamento dell'appellante incidentale il quale ha contribuito alla falsa rappresentazione creata dalla richiedente *Omissis*, inducendo l'AGEA ad erogare i contributi economici richiesti dall'impresa agricola.

All'affermazione della pacifica ricorrenza dell'ipotesi di doloso occultamento consegue la decorrenza della prescrizione solo dalla relativa scoperta (in tal senso, Corte dei conti, II Sezione centrale appello, sent. n.176/2019). Con riferimento a tale ultimo momento, questo Collegio aderisce alla conclusione del primo giudice, il quale ha correttamente collocato tale disvelamento al momento della

comunicazione inviata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna, all'AGEA, nel 2018, poi seguita dal processo verbale di contestazione, ex art. 14 L. 689/1981, per violazione della L. 898/1986, notificato ad entrambi gli appellanti dalla Sez. di P.G. Carabinieri - Unità Tutela Forestale, Ambientale ed Agroalimentare presso la Procura della Repubblica di Enna e da ulteriori atti interruttivi della prescrizione.

4.1. Relativamente alle doglianze manifestate dall'appellante principale, il Collegio non ritiene meritevole di favorevole considerazione la tesi del parziale recupero del debito erariale per l'importo di € 15.946,97, essendo carente di prova la relativa asserzione difensiva.

Infatti, la lista debiti e recuperi estratta dal portale SIAN, recante la data del 16/05/2019, non è aggiornata e potrebbe anche riferirsi a compensazioni eseguite a valere su domande estranee alla presente controversia ed il documento relativo ad una domanda presentata nel 2017 (quindi successiva a quelle oggetto di questo giudizio di responsabilità) evidenzia unicamente che l'importo di € 11.593,77 è stato recuperato. Di contro, la nota del 20/07/2021 inviata dall'AGEA alla Procura regionale conferma la sussistenza del credito indicato nel provvedimento di accertamento definitivo del 19.02.2018.

Nell'aderire alla ricostruzione eseguita dalla Sezione territoriale, si evidenzia che, in ogni caso, l'eventuale recupero parziale in via amministrativa può venire in rilievo in sede esecutiva.

4.2. Per ciò che concerne l'elemento psicologico del dolo riscontrato in

capo alla percipiente, non vi è ragione di discostarsi dalla motivazione resa dal giudice di prime cure.

La Procura regionale ha difatti pienamente dimostrato l'assenza dei prescritti titoli giuridici per un'estensione ampiamente superiore alle soglie di rilevanza previste dalla disciplina eurounitaria in materia di aiuti al settore agricolo, oltrepassate le quali l'intera erogazione costituisce danno erariale. Il superamento degli scostamenti previsti dall'art. 60 Reg. CE 1122/2009 configura la fattispecie della dichiarazione eccessiva intenzionale ossia un comportamento consapevole e volontario che va ben oltre la mera irregolarità e che, nel caso di specie, si è ripetuto nel corso di un lungo arco temporale con connotazione chiaramente fraudolenta.

A fronte delle puntuali contestazioni del Requirente, l'appellante principale si è limitata a negare genericamente la validità del corredo probatorio dell'accusa erariale senza però addurre prove concrete a sostegno della propria tesi.

Tutto ciò considerato, la condotta tenuta dalla *Omissis* è certamente di natura dolosa, essendo consistita nel fornire una falsa rappresentazione della realtà all'organismo concedente al fine di incamerare benefici economici non dovuti.

5.1. Quanto alle censure mosse alla sentenza impugnata dall'appellante incidentale sotto il profilo del nesso causale, il Collegio non reputa condivisibili le asserzioni difensive sul giudizio controfattuale per un vizio di fondo del ragionamento proposto a tenore del quale, quand'anche il *Omissis* non avesse ceduto al *Omissis* le

proprie credenziali, la lavorazione delle pratiche della *Omissis* avrebbe avuto lo stesso esito. Vero è invece proprio l'opposto, in quanto se non vi fosse stata la sistematica cessione delle credenziali e la riscontrata commistione dei ruoli, con azzeramento delle funzioni di verifica del responsabile del CAA, l'esito delle richieste di contribuzione sarebbe stato diverso e il danno all'AGEA non si sarebbe prodotto.

Altrettanto priva di pregio appare poi la tesi della perdurante efficacia causale, ai fini della produzione del documento all'organismo concedente, dell'inserimento della superficie aziendale, curata dall'operatore *Omissis* con le proprie credenziali, relativamente alle domande delle annualità 2009 e 2010, atteso che nelle istanze delle successive campagne i fondi condotti dalla *Omissis* non sono mutati venendo, pertanto, automaticamente associati alle nuove domande di contributo. In proposito va intanto rilevato che i terreni agricoli dichiarati dalla richiedente a sostegno delle varie domande di finanziamento non erano i medesimi per tutte le annualità, essendo diverse le superfici indicate e i comuni di ubicazione. In particolare, diversamente da quanto asserito dalla difesa, le particelle dichiarate nelle campagne 2009 e 2010 non sono state meramente riproposte nelle domande successive, risultando ivi inseriti anche altri fondi siti in comuni diversi.

L'appellante ha poi solo genericamente prospettato l'identità dei fondi senza fornire alcuna prova in concreto né ha provato che i fondi falsamente dichiarati in conduzione non superavano la soglia di rilevanza prevista dalla normativa di settore dell'Unione europea.

5.2. Parimenti da respingere sono le censure concernenti il requisito

soggettivo sotto il duplice profilo dell'asserita insussistenza tanto del dolo quanto della colpa grave.

In proposito, si osserva, in primo luogo, che la Procura distrettuale presso il Tribunale di Catania in data 12.04.2020 ha esercitato l'azione penale per vari reati a danno dell'AGEA nei confronti di entrambi gli odierni appellanti con successivo rinvio a giudizio, in fase dibattimentale al momento del giudizio contabile di primo grado.

È altresì acclarato che il *Omissis* abbia ceduto le proprie credenziali informatiche ai suoi collaboratori, trasgredendo così ad una basilare regola di prudenza e realizzando una inammissibile promiscuità tra il ruolo del controllore e quello del controllato che si è protratta per diversi anni. Il lungo arco di tempo in cui si è consumata tale condotta, contraria al riparto di competenze tra operatore e responsabile del CAA stabilito dallo stesso mansionario adottato dal CAA in questione (per come si ricava dalla produzione documentale dell'odierno appellante incidentale) porta ad escludere che si sia trattato di una misura organizzativa di carattere temporaneo volta ad ovviare alla distanza delle sedi periferiche rispetto a quella centrale.

Ancora, risulta dagli stessi documenti prodotti dalla difesa del *Omissis* e dalle circolari AGEA che tra i compiti intestati ai CAA vi sono le verifiche presso le banche dati pubbliche (catasto, CCIAA, INPS, Comuni, etc.), necessarie per accertare quanto dichiarato dai sottoscrittori delle domande di contributo e ciò all'evidente fine di evitare che vengano erogate risorse finanziarie pubbliche a coloro che non ne hanno diritto. In altri termini, la domanda di contribuzione non

va soltanto acquisita ma va anche elaborata e ciò implica un ruolo attivo e di controllo del Centro di assistenza che la riceve e la inoltra all'AGEA.

La verifica di carattere formale attribuita al CAA non va intesa, dunque, come sostiene l'appellante incidentale, come un mero caricamento dei dati al SIAN, da eseguirsi in maniera assolutamente passiva, ma comporta un'attività di controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti per la quale lo stesso sistema SIAN appresta diversi strumenti (ovvero l'interfaccia delle banche dati pubbliche).

Orbene, sul punto, alcuna prova è stata fornita in ordine agli accertamenti eseguiti nei confronti dell'impresa agricola *Omissis* per riscontrare la veridicità della superficie aziendale dichiarata, anzi, confessoramente il *Omissis* ha affermato che gli operatori dei CAA eseguono un controllo meramente formale e che il responsabile procede alla validazione dei dati inseriti al sistema per mezzo di una *check - list* precompilata; riceve così conferma la tesi della Procura regionale sulla totale pretermissione, nel caso di specie, dei controlli assegnati ai CAA.

Tale modo distorto di operare non solo implica che il *Omissis* abbia avuto un ruolo decisivo nella vicenda, poiché senza il suo determinante contributo il danno non si sarebbe prodotto, ma porta altresì ad escludere che il profilo soggettivo possa ascriversi alla colpa, dovendosi invece connotare la sua azione come consapevole, intenzionale e dolosa in quanto preordinata a favorire la realizzazione di gravi illeciti (Sez. Appello Sicilia sent. nn.104/A/2021 e 86/2022).

Correttamente, quindi, la Sezione territoriale ha ravvisato l'esistenza in capo all'appellante incidentale del dolo civile, inteso come stato soggettivo caratterizzato dalla consapevolezza e volontà dell'azione o omissione *contra legem*, con specifico riguardo al complesso delle norme giuridiche di settore che disciplinano l'esercizio delle funzioni amministrative intestate ai CAA ed alle sue conseguenze dannose per le finanze pubbliche.

Le macroscopiche omissioni del *Omissis* e la cessione delle credenziali informatiche protrattasi per diversi anni non possono che essere state dolose, palesandosi dai numerosi elementi indiziari riportati in motivazione un tale atteggiamento psicologico; costui dunque deve rispondere, in questa sede, sulla scorta dei rimproveri mossi alle condotte commissive od omissive da lui tenute, a titolo di dolo civile, per essersi discostato in maniera evidente ed inescusabile dai doveri che facevano capo alla sua funzione di responsabile, contribuendo in maniera decisiva, unitamente alla beneficiaria *Omissis*, per le annualità dal 2011 al 2014, alla causazione del danno patito dall'Agea per l'illecita erogazione dei contributi in parola.

5.2. Per finire, vanno respinte le doglianze concernenti la condanna al pagamento delle spese legali in quanto i relativi criteri di calcolo non sono legati al *quantum* della condanna. Nel suo caso, la nota spese indica che sono state rilasciate al pubblico ministero due copie analogiche dell'atto di citazione per effettuare la notifica, a mezzo Unep, alla parte personalmente in quanto, non avendo svolto deduzioni difensive nella fase preprocessuale, non aveva nominato un

difensore in tale fase.

6. Per tutto quanto precede, il Collegio respinge l'appello principale proposto da *Omissis* e l'appello incidentale di *Omissis* e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

7. Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo a favore dello Stato, sono poste a carico degli appellanti.

P. Q. M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana - definitivamente pronunciando:

- respinge l'appello principale proposto da *Omissis* e l'appello incidentale di *Omissis* e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 636/2022 della Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana;
- condanna l'appellante *Omissis* al pagamento delle spese del giudizio in favore dello Stato che si liquidano in euro 144,00 (euro centoquarantaquattro,00) e l'appellante incidentale *Omissis* al pagamento delle spese del giudizio in favore dello Stato che si liquidano in euro 64,00 (euro sessantaquattro,00).

Così deciso in Palermo, nelle camere di consiglio del 16 e del 22 novembre 2023.

L'Estensore

Il Presidente f.f.

Dott.ssa Giuseppa Cernigliaro

Dott. Salvatore Chiazese

(F.to digitalmente)

(F.to digitalmente)

Il Collegio, ravvisati i presupposti applicativi dell'art. 52, del d.lgs. 196/2003, e dell'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

